



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Commissione consiliare 3^a
POLITICHE PER IL MARMO, ARTICOLO 21

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 01.03.2024 CONVOCATA ALLE ORE 12.00

O.D.G.:

- 1. Regolamento sulla tracciabilità: esame;**
- 2. Comunicazioni del Presidente.**

Sono presenti: il presidente Nicola Marchetti e i consiglieri Gianmaria Nardi, Alberta Musetti, Marzia Butteri, Kouksi Hicham, Massimiliano Bernardi, Matteo Martinelli e Filippo Mirabella.

Presenziano alla seduta il dirigente Giuseppe Bruschi e la funzionaria Laura Oberti.

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante Erika Evangelisti.

La seduta ha inizio alle ore 12.12.

Il presidente Marchetti, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e mette in votazione il verbale della riunione del 09.02.2024, che viene approvato all'unanimità dei consiglieri presenti al succitato incontro. Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno e dà la parola al dirigente Bruschi affinché illustri il contenuto della bozza di Regolamento sulla tracciabilità predisposta dagli uffici.

Il consigliere Bernardi ricorda che il Comune deve definire i criteri sulla tracciabilità dei materiali lapidei mentre le aziende devono svolgere tale mansione e fa presente che alcune imprese eseguono già, con efficacia ed efficienza, l'attività di tracciabilità. Il consigliere chiede al dirigente Bruschi di leggere il testo dell'art 38, comma 5, della L.R.T n. 35/2015.

Il dirigente Bruschi illustra il contenuto dell'art. 38, comma 5, della L.R.T. m. 35/2015, come di seguito indicato: *'Il termine di scadenza dell'autorizzazione o della concessione di cui ai commi 3 e 4, può essere incrementato di ulteriori due anni, su domanda dell'interessato, per le imprese registrate ai sensi del reg. (CE) 1221/2009; inoltre può essere incrementato sino ad un massimo di complessivi venticinque anni, su domanda dell'interessato, e previa stipula di una convenzione con l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, da dimostrarsi mediante un sistema di tracciabilità del prodotto che dia garanzia effettiva e con l'eventuale impegno allo sviluppo di un progetto di interesse generale per il territorio che attraverso nuovi investimenti sia in grado di generare un impatto positivo sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture'*. Il Dirigente fa notare che il succitato capoverso attesta che le aziende devono dimostrare, attraverso un idoneo sistema di tracciabilità,



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Commissione consiliare 3^a
POLITICHE PER IL MARMO, ARTICOLO 21

l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale mentre il Comune deve limitarsi a definire i criteri di applicazione.

Il consigliere Bernardi crede che alcune aziende non riusciranno a lavorare il 50% del materiale da taglio con il rischio di essere assorbite da imprese più grandi, che saranno le uniche in grado di adempiere tale obbligo.

Il presidente Marchetti ritiene utile esprimere eventuali dubbi sul testo proposto affinché lo stesso possa essere perfezionato in questa fase di concertazione allo scopo di operare scelte attraverso una consultazione preventiva sia dei consiglieri della Commissione Marmo sia delle parti sociali coinvolte. Il Presidente invita il dirigente Bruschi a illustrare nel dettaglio gli articoli della proposta di Regolamento all'ordine del giorno.

Il dirigente Bruschi illustra sia l'articolo 1 sia l'articolo 2, fino al comma I), del Regolamento sulla tracciabilità, come di seguito indicato: *'Articolo 1. Il presente Regolamento ai sensi dall'art. 39, comma 1, lettera b), della L.R.T. n. 35/2015, definisce i criteri e le modalità per la valutazione del rispetto dell'impegno della lavorazione dei materiali da taglio delle Cave di Carrara nel sistema produttivo della "filiera locale", così come previsto: - dall'art. 38, commi 5 e 6, della L.R.T. n. 35/2015; di seguito nominata, per brevità, "Legge Regionale"; - dal "Regolamento per la Concessione degli agri marmiferi del Comune di Carrara" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 02.07.2020 successivamente modificato con D.C.C. n. 27 del 07.04.2022; di seguito nominato, per brevità, "Regolamento Concessione"; - dalla "Disciplina di attuazione per l'applicazione dell'art. 21, commi 7 e 11, del Regolamento per la concessione degli Agri marmiferi del Comune di Carrara" approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30.06.2021 successivamente modificata con D.C.C. n. 3 del 31/01/2022, di seguito nominata, per brevità, "Disciplina"; - dall'art. 2, comma 1 del "Regolamento per la Gestione e la Riscossione del Contributo di Estrazione di cui all'art. 36 della L.R.T. 25 marzo 2015, n° 35 e s.m.i.", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 18/12/2018, successivamente modificato con D.C.C. n. 55 del 30/07/2020 e con D.C.C. 31 del 31/05/2021, di seguito nominato, per brevità, "Regolamento Riscossione".* *Articolo 2. Definizioni 1) Ai fini del presente Regolamento si intende per: a) "cava/cave", porzione di territorio individuata nelle autorizzazioni come area in disponibilità o identificata dall'insieme dei mappali o porzioni degli stessi indicati nelle autorizzazioni all'escavazione come meglio precisato all'art. 2, comma 3, del "Regolamento Concessione"; b) "materiali da taglio", ex art. 2, comma 1, del "Regolamento Riscossione": i materiali destinati alla produzione di blocchi, lastre e affini come di seguito indicati; i blocchi "*



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Commissione consiliare 3^a
POLITICHE PER IL MARMO, ARTICOLO 21

squadrati/sani ”: blocchi privi di fratture o comunque con fratture di limitata estensione la cui perdita in resa sia inferiore al 20% in fase di segazione; ii. blocchi “ semisquadri/difettosi”: blocchi con fratture, difetti e geometria che comportano perdite inferiori al 40%, in fase di segazione, di dimensioni tali da poter essere ancora utilizzati, con opportuni tagli di riquadratura, per ottenere lastre o lavorati come soglie o gradini; iii. blocchi “ informi ”: blocchi con fratture, difetti e geometria che comportino perdite in resa superiori al 40% in fase di segazione, utilizzati per la produzione di marmette o altri prodotti diversi da lastre, ottenuti da taglio con disco diamantato (tagliablocchi); c) “lavorazione dei materiali da taglio”, ex art. 23, comma 2 del “Regolamento Concessione”: l'insieme delle operazioni di trasformazione dei “materiali da taglio”, comprese la segazione in lastre e le lavorazioni artigianali e artistiche, con esclusione delle operazioni di prima riquadratura; d) “filiera”, ex art. 21, comma 5, del “Regolamento Concessione”: l'insieme articolato (rete o sistema produttivo o catena di fornitura della lavorazione) degli operatori economici che, svolgendo le principali attività di trasformazione e disponendo delle tecnologie, delle risorse e delle maestranze adeguate, provvedono alla “lavorazione dei materiale da taglio” di cui alla precedente lettera c) e, quindi, alla creazione, trasformazione e fornitura del prodotto lavorato a partire dai “materiali da taglio” di cui al punto precedente quali, a titolo esemplificativo, la realizzazione di lastre e/o lavorati come soglie e/o gradini, marmette od altre tipologie di prodotti simili, nonché prodotti artigianali od artistici; e) “sistema produttivo locale” (o “distretto apuo-ligure-versiliese”), ex art. 23, comma 1, del “Regolamento Concessione”: le unità locali o le sedi, in questo ultimo caso non esclusivamente legali, così come risultanti dall'iscrizione al Registro Imprese della competente CCIAA, ex D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, degli operatori economici che effettuano la “lavorazione dei materiale da taglio” o realizzano “prodotti sostitutivi dei materiali da taglio” di cui alla successiva lettera h) e quindi, gli stabilimenti, gli opifici ed i laboratori localizzati nei confini amministrativi dei Comuni delle Province di La Spezia, Massa e Carrara e Lucca; f) “filiera locale”, ex art. 23 del “Regolamento Concessione”: è la filiera che si attua attraverso il sistema produttivo locale di cui alla precedente lett. e); g) “derivati dei materiali da taglio” ex art. 2, comma 1, del “Regolamento Riscossione”: materiale proveniente dalla coltivazione di “cave” di materiale per uso ornamentale a cui è connesso per dislocazione e continuità, non idoneo alla produzione di blocchi, lastre e affini, listelli, nonché, materiali di sfrido della riquadratura e del taglio effettuato in “cava”, destinato alla commercializzazione e, pure esso, oggetto dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva e del progetto di coltivazione che ne stima la quantità; h) “prodotti sostitutivi dei materiali da taglio”: tutti i prodotti ottenuti dai



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Commissione consiliare 3^a
POLITICHE PER IL MARMO, ARTICOLO 21

derivati dei "dei materiali da taglio" che realizzano manufatti equivalenti a quelli ricavabili direttamente dalla lavorazione dei materiali da taglio; ove realizzati nel "sistema produttivo locale" contribuiscono anch'essi al raggiungimento della percentuale della "lavorazione dei materiali da taglio" nel sistema produttivo della "filiera locale"; i) "Convenzione/Convenzioni" ex art. 38 della "Legge Regionale" ed ex art. 21 del "Regolamento Concessione": Convenzione/Convenzioni di proroga della/e concessione/i esistente/i; j) "Concessionario": tutti i soggetti titolari di pregressi diritti concessori, ai sensi del "Regolamento Concessione", che hanno stipulato o stipuleranno, la "Convenzione" di proroga della concessione esistente ex art. 38 della "Legge Regionale", con assunzione dell'obbligo della "lavorazione dei materiali da taglio", per almeno il 50% del "materiale da taglio" estratto dalla singola "cava" in proporzione alla percentuale di agro marmifero oggetto di "Convenzione", all'interno della "filiera locale"; nell'ambito della singola "cava" ai sensi dell'art. 22 comma 12 del "Regolamento Concessione" tutti i coconcessionari sono obbligati in solido al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, ivi compresi quelli disciplinati dal presente Regolamento; k) "Soggetto/i autorizzato/i": titolare/i di autorizzazione all'attività estrattiva in "cava/e" localizzate/e nei Bacini Marmiferi di Carrara ai sensi della Legge Regionale; l) Concessionario escavatore / Concessionari escavatori": soggetto autorizzato ai sensi della lett. k che è titolare di diritti concessori ai sensi della Legge Regionale e del Regolamento concessione; ai fini del presente Regolamento è definito "Concessionario escavatore" anche il socio della società intestataria della concessione al quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'escavazione della "cava", così come previsto dall'art. 22, comma 11, del "Regolamento Concessione" nell'ambito della singola "cava" ai sensi dell'art. 22, comma 12, del "Regolamento Concessione", il "Concessionario escavatore" è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi, anche procedurali, inerenti la concessione, ivi compresi quelli disciplinati dal presente Regolamento;

Il presidente Marchetti ringrazia il dirigente Bruschi per quanto esposto e dichiara chiusa la seduta alle ore 12.50.

Il Presidente
F.to Nicola Marchetti

La segretaria verbalizzante
F.to Erika Evangelisti